

MODIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE UNICA PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

La l.r. 20/2020, all'art. 5, prevede che:

- gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, siano esclusi dall'ambito di applicazione della l.r. 33/2015;
- fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dalla richiamata asseverazione, abbia validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001".

Di seguito viene riportata la sezione della Relazione Tecnica Asseverazione Unica modificata per poter recepire quanto previsto dal citato art. 5 della l.r. 20/2020 e dall'Allegato C della presente deliberazione di giunta regionale.

Modifica della sezione 12 della Relazione Tecnica di Asseverazione Unica

12) Interventi strutturali e non strutturali e aspetti sismici

da compilare si ☒ no ☐

12.1 Aspetti sismici

12.1.1 ☒ L'intervento non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93, 94 e 94bis del D.P.R. n. 380/2001.

12.1.2 ☒ L'intervento, ai sensi dell'Allegato C della D.G.R. XXXX/2021, prevede esclusivamente opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94 bis comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e pertanto, ai sensi delle Linee guida approvate con Decreto Ministeriale 30 Aprile 2020 e dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della L.R. 20/2020, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, di cui al Modulo Unico Titolare cui è allegata la presente Relazione Tecnica di Asseverazione Unica, con a corredo relativa dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato, ha validità ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 D.P.R. n. 380/2001.

L'intervento prevede le seguenti opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

- ☐ Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- ☐ Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1.2 \text{ kN/m}^2$ di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 30 \text{ m}^2$, comprensivo di eventuale aggetto $\leq 1,50 \text{ m}$;
- ☐ Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media $\leq 4 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 30 \text{ m}^2$;
- ☐ Pergolati di altezza media $\leq 3 \text{ m}$ e superficie $\leq 30 \text{ m}^2$, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$;
- ☐ Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie $\leq 30 \text{ m}^2$ e altezza media $\leq 3 \text{ m}$, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$;
- ☐ Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;
- ☐ Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$;
- ☐ Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra $\leq 2,50 \text{ m}$ (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilit  e la funzionalit  di infrastrutture esistenti a monte o a valle;
- ☐ Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza $\leq 2,00 \text{ m}$ prive di ancoraggi;
- ☐ Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50 \text{ m}$;
- ☐ Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie $\leq 30 \text{ m}^2$ e altezza $\leq 3 \text{ m}$;
- ☐ Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima $\leq 3 \text{ m}$ e volume $\leq 15 \text{ m}^3$;
- ☐ Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50 \text{ m}$, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento;
- ☐ Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50 \text{ m}$, comprensiva di un'altezza massima fuori terra $\leq 1 \text{ m}$, superficie in pianta $\leq 15 \text{ m}^2$;
- ☐ Piscine e vasche di altezza massima complessiva $\leq 2,50 \text{ m}$, comprensiva di una altezza massima fuori terra $\leq 1 \text{ m}$, di superficie massima 150 m^2 ;

- ☐ Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie $\leq 15 \text{ m}^2$ e con la parte fuori terra di altezza $\leq 3 \text{ m}$;
- ☐ Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 3,00 \text{ m}$, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie $\leq 4 \text{ m}^2$. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
- ☐ Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza $\leq 10 \text{ m}$ ed una superficie $\leq 20 \text{ m}^2$;
- ☐ Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o simili, con superficie di calpestio sommitale $\leq 4 \text{ m}^2$ e con altezza totale $\leq 15 \text{ m}$;
- ☐ Strutture di altezza $\leq 5 \text{ m}$ per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
- ☐ Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie $\leq 1.000 \text{ m}^2$;
- ☐ Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;
- ☐ Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;
- ☐ Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello $\leq 1,50 \text{ m}$;
- ☐ Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 4 \text{ m}$ ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio $(G_1) \leq 0,25 \text{ kN/m}^2$;
- ☐ Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie $\leq 3 \text{ m}^2$, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;
- ☐ Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell'orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo $\leq 10\%$ dello stato attuale;
- ☐ Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro $\leq 2.50 \text{ m}^2$ e larghezza massima di 1.20 m , compresa la eventuale superficie dell'apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;

- ☐ Realizzazione di superficie soppalcata all'interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$, con carico variabile $\leq 2 \text{ kN/m}^2$, di superficie totale $\leq 20 \text{ m}^2$ e comunque $< 15\%$ della superficie di piano della singola unità immobiliare, e $< 50\%$ della superficie del locale ospitante;
- ☐ Realizzazione di singolo soppalco all'interno di una singola unità immobiliare a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza $\leq 3 \text{ m}$, superficie $\leq 30 \text{ m}^2$, carico variabile $\leq 3 \text{ kN/m}^2$;
- ☐ Antenne di altezza $\leq 8 \text{ m}$ e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza $\leq 2 \text{ m}$), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
- ☐ Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell'edificio;
- ☐ Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi "privi di rilevanza" in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

12.1.3 ● **L'intervento, ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. XXXX/2021, prevede esclusivamente opere di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall'art. 94 bis comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, soggette a comunicazione di deposito ai sensi degli articoli 93, 94bis comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 6 della L.R. 33/2015, nonché dell'art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:**

12.1.3.1 ● si presenta contestualmente la comunicazione di deposito sismico e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata).

12.1.3.2 ● la comunicazione di deposito sismico è già stata presentata presso prot. n. in data .

12.1.3.3 ● la comunicazione di deposito sismico verrà presentata prima dell'inizio dei lavori.

12.1.4 ● L'intervento, ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. XXXX/2021, prevede esclusivamente opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall'art. 94 bis comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli art. 93, 94 e 94bis comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 6 e 8 della L.R. 33/2015, nonché dell'art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.4.1 ● si presenta contestualmente l'istanza di autorizzazione sismica e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata).

12.1.4.2 ● l'istanza per l'autorizzazione sismica è già stata presentata presso [] prot. n. [] in data [] .

12.1.4.3 ● l'autorizzazione sismica è già stata ottenuta da [] con prot. n. [] in data [] .

12.1.4.4 ● l'autorizzazione risulta già acquisita per effetto del formarsi del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 94, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001, a seguito di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica presso [] prot. n. [] in data [] .

12.1.4.5 ● l'autorizzazione sismica verrà acquisita prima dell'inizio dei lavori.

12.1.5 ● L'intervento, ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. XXXX/2021, costituisce una variante non sostanziale al progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato a [] con prot. n. [] in data [] e pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 3, lettera c), della L.R. 20/2020 e delle Linee guida approvate con Decreto Ministeriale 30 Aprile 2020, non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

12.1.6 ● L'intervento, ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. 5001/2016, costituisce una variante sostanziale al progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato a [] con prot. n. [] in data [] relativo ad opere di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall'art. 94 bis comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, soggette a comunicazione di deposito sismico ai sensi degli articoli 93, 94bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 6 della L.R. 33/2015, nonché dell'art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.6.1 ● si presenta contestualmente la comunicazione di deposito sismico e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata)

12.1.6.2 ● la comunicazione di deposito sismico è già stata presentata presso [] prot. n. [] in data [].

12.1.6.3 ● la comunicazione di deposito sismico verrà presentata prima dell'inizio dei lavori.

12.1.7 ● L'intervento, ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. 5001/2016, costituisce una variante sostanziale al progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato a [] con prot. n. [] in data [] relativo ad opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto previsto dall'art. 94 bis comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 soggette ad autorizzazione sismica ai sensi degli articoli 93, 94 e 94bis comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 6 e 8 della L.R. 33/2015, nonché dell'art. 5, comma 5, della l.r. 20/2020, pertanto:

12.1.7.1 ● si presenta contestualmente l'istanza di autorizzazione sismica e la relativa documentazione (Selezionabile solo nel caso in cui lo sportello telematico del Comune preveda la presentazione contestuale alla presente relazione asseverata)

12.1.7.2 ● l'istanza per l'autorizzazione sismica è già stata presentata presso [] prot. n. [] in data [].

12.1.7.3 ● l'autorizzazione sismica è già stata ottenuta da [] con prot. n. [] in data [].

12.1.7.4 ● l'autorizzazione risulta già acquisita per effetto del formarsi del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 94, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001, a seguito di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica presso [] prot. n. [] in data [].

12.1.7.5 ● l'autorizzazione sismica verrà acquisita prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, la sezione 12 del "Quadro riepilogativo della documentazione allegata alla relazione tecnica di asseverazione" dovrà essere integrata con:

- **"Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità"** (Allegato F della D.G.R. XXXX/2021), da indicare ove ricorra la fattispecie;
- Comunicazione degli estremi (protocollo, data) dell'attestazione, ove richiesta, dello sportello unico per l'edilizia sul decorso dei termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.